

**COMUNE DI ZUBIENA**

**Provincia di Biella**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI:**

**Prelievo dal fondo di riserva 2020**

**Verbale n. 16/2020 – espresso il 31/12/2020**

**Richiesta parere ai sensi dell'art.239 1° comma lettera  
b), punto n.2; D.Lgs 267/00 e s.m.i.**

Il Revisore dei conti dott. Massimo Mecozzi ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

- Vista la nuova richiesta, inviata via e-mail, dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 31/12/2020 con allegata la proposta di prelievo dal fondo di riserva 2020 nonché verbale di delibera di giunta comunale n. 93 del 23/12/2020 dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art.239, 1° comma lettera b) punto n.2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020,
- VISTO la deliberazione della Giunta Comunale con la quale si intende procedere al prelevamento dal Fondo di Riserva esercizio 2020 l'importo di euro 1.000 incrementando di pari importo le spese per litigi ed arbitraggi
- VISTO che, nel bilancio del corrente esercizio, per fare fronte a dette situazioni è stato iscritto, nella MISSIONE 20 "Fondi e Accantonamenti", all'interno del PROGRAMMA 1 "Fondo di riserva", TITOLO 1 "Altre spese correnti", un fondo di riserva dell'importo di euro 3.387,74
- VISTO l'esigenza di dover impegnare la somma di euro 1.750,00 in favore dell'avvocato Clara Pozzo per causa legale Banca farmafactoring vs Comune di Zubiena

VISTO che l'iscrizione e i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 166 e 176 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"Art. 166. Fondo di riserva (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.(Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.)2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è

stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.(Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.)2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.(Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 15), lettera b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.) »

;«Art. 176 -Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali 1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno..»;(Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;)

CONSIDERATO quindi che il già citato art. 166, comma 2, del DL.gs. 18 agosto 2000, n. 267, consente l'utilizzo del fondo di riserva nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

ESAMINATI i relativi prospetti di prelevamento di cui alla proposta;

- RILEVATO che la proposta di deliberazione rientra nelle competenze della G.C. ai sensi dell'art. 176, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che sarà comunicata al Consiglio Comunale
- RILEVATO che la proposta di deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;
- Considerato che nulla osta sotto il profilo della congruità nonché della regolarità contabile e finanziaria, all'approvazione della sopraccitata proposta,
- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL

Villarbasse li, 31/12/2020

Il Revisore dei Conti

